

## **Impiego dei componenti privati del Tribunale per i minorenni in attività istruttoria e nella redazione di provvedimenti collegiali (Risposta a quesito del 17 giugno 1998)**

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 17 giugno 1998, ha adottato la seguente deliberazione:

«Il Consiglio

- letta la nota in data 18 febbraio 1998 prot. n. 177/98 con la quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia pone un quesito in ordine alla possibilità di impiegare i componenti privati del Tribunale per i minorenni in attività istruttorie;

- vista la relazione n. 213/98 in data 1° giugno 1998 dell'Ufficio Studi e Documentazione;

d e l i b e r a

di rispondere al quesito posto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia come da allegato parere»

### **I.- Il quesito**

Con nota pervenuta il 9 marzo 1998, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha chiesto di conoscere se sia ancora in vigore la deliberazione del 27 settembre 1984, con cui il C.S.M. affermò l'ammissibilità dell'impiego dei componenti privati dei tribunali per i minorenni in attività istruttorie congrue rispetto alla loro specifica preparazione professionale. Sostiene infatti che, qualora detta delibera fosse ancora operativa, dovrebbe ritenersi irrituale la prassi instauratasi presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, ove vengono interamente delegati ai giudici onorari procedimenti civili in materia di controllo sulla potestà dei genitori, procedimenti di adozione nazionale ed internazionale, procedimenti amministrativi – rieducativi, compresa la relazione in camera di consiglio e la redazione dei provvedimenti collegiali. L'interpellante, ricordando che la legge istitutiva dei tribunali per i minorenni risale al lontano 1934, si chiede inoltre se non sarebbe opportuno disciplinare con apposita norma di legge le modalità di utilizzazione dei giudici onorari.

In ordine al predetto quesito, l'Ottava Commissione referente del C.S.M., nella seduta del 29 aprile 1998, ha deliberato di richiedere il parere di quest'Ufficio Studi.

### **II.- Osservazioni dell'Ufficio Studi**

#### **2.1. L'impiego dei componenti privati in attività istruttorie.**

La problematica relativa all'impiego dei componenti privati del tribunale per i minorenni in attività istruttorie, già affrontata dal C.S.M. con deliberazioni del 12 ottobre 1984 n.7771 ( 1 ) e del 12 luglio 1990, ha recentemente costituito oggetto di rivisitazione con la delibera del 20 maggio 1988, anch'essa allegata.

Nel riesaminare il proprio orientamento, il Consiglio muove dalla considerazione di carattere generale che nei collegi misti i giudici laici si distinguono da quelli togati per *status* ma non per natura e dignità delle funzioni svolte, e che il possesso di qualificazioni ed esperienze scientifiche è indispensabile non solo nella fase finale della decisione, ma anche nell'attività preparatoria di acquisizione delle necessarie informazioni.

Tanto premesso, la delibera distingue tra il *settore penale*, nel quale il nuovo processo minorile ammette uno specifico contributo dei componenti laici soltanto nelle fasi rimesse alla competenza del collegio, ed il settore *civile*, nel quale la situazione si presenta più complessa, dovendosi differenziare le procedure di adozione ed affidamento, disciplinate dalla L.4 maggio 1983 n.184, dalle altre procedure in materia di famiglia, disciplinate dal codice civile e dal codice di procedura civile: mentre le prime contemplano una prima fase affidata al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato e sfociante in un provvedimento collegiale, ed una seconda fase di opposizione interamente demandata al collegio, per le seconde trova applicazione il procedimento in camera di consiglio.

Con riferimento alle procedure di *adozione ed affidamento*, il C.S.M. ha ribadito l'indirizzo risultante dalle delibere del 12 ottobre 1984 e del 23 ottobre 1991, affermando che dagli artt.738 c.p.c., 10 L. n.184/1983 e 25 R.D.L.20 luglio 1934, n.1404 può evincersi il principio secondo cui in materia civile ed amministrativa, quando non è imposta la collegialità in tutte le fasi del procedimento, è possibile utilizzare *in funzioni monocratiche istruttorie in senso lato*<sup>1</sup> anche i componenti privati. Ha quindi disatteso la tesi, sostenuta nella precedente delibera del 12 luglio 1990, secondo cui le funzioni di relatore o istruttore dovrebbero essere affidate di regola ai giudici togati, ai quali soltanto potrebbero quindi riferirsi i criteri tabellari di assegnazione degli affari, mentre l'assegnazione ai componenti privati costituirebbe una deroga eccezionale, ammessa soltanto in presenza di specifiche esigenze di servizio; ha tuttavia sottolineato che la designazione del componente privato a relatore della pratica, spettante al Presidente del Tribunale, non può essere rimessa alla discrezionalità di quest'ultimo, ma, in ossequio ai principi che presidono

---

<sup>1</sup> 1 in Not.1984, n.11.

all'individuazione del giudice naturale ed alla trasparenza nell'organizzazione dell'attività giudiziaria, deve rispettare i criteri generali e predeterminati propri del regime tabellare.

Quanto ai procedimenti che si svolgono con il *rito camerale*, il Consiglio si è invece avvalso dei risultati interpretativi cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità<sup>2</sup>, per concludere che, mentre nei procedimenti aventi ad oggetto *diritti soggettivi* dev'essere assicurata una piena collegialità, con la conseguente possibilità di delegare ai componenti privati soltanto *l'assunzione delle prove* ammesse dal collegio, negli altri si giustifica un'utilizzazione più ampia dei componenti privati, e quindi anche la nomina a relatore della pratica, abilitato a disporre *autonomamente* accertamenti istruttori.

## 2.2. L'affidamento della redazione dei provvedimenti ai componenti privati.

Rispetto ai quesiti affrontati con le citate delibere, la nota del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia introduce un dubbio ulteriore, relativo alla possibilità che ai componenti privati sia affidata anche *la relazione in camera di consiglio e la redazione dei provvedimenti collegiali*.

La perplessità non ha tuttavia ragion d'essere, se si considera che i cittadini idonei estranei alla magistratura chiamati, a norma dell'art.102, 2 comma, Cost., ad integrare la composizione degli organi giudiziari specializzati non si limitano ad assistere i giudici togati nella decisione, fornendo un apporto tecnico analogo a quello di un perito o di un consulente tecnico d'ufficio, ma, come ha osservato lo stesso C.S.M., entrano a far parte del collegio giudicante *con pienezza di poteri*, distinguendosi dai giudici togati soltanto per *status*.<sup>3</sup>

Benvero, nessuna delle leggi che disciplinano la composizione ed il funzionamento del tribunale per i minorenni reca una disposizione analoga a quella dettata dall'art.5 L. 10 aprile 1951, n.287 per le corti d'assise, secondo cui *«magistrati e giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti»*. Si tratta peraltro di fenomeni analoghi, entrambi riconducibili al dettato dell'art.102, comma Cost., secondo cui *«la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia»*: l'unico elemento distintivo è costituito dalla specifica *competenza tecnica* di cui, nelle materie di competenza del giudice specializzato, sono titolari i componenti privati dei tribunali per i minorenni.<sup>4</sup> Ma è proprio tale competenza, di cui sono sprovvisti i giudici popolari delle corti d'assise, ad avvalorare la tesi secondo cui agli esperti degli organi giudiziari specializzati può essere affidata la stesura dei provvedimenti collegiali: per le corti d'assise, infatti, l'art.40, ultimo comma, D.P.R.30 agosto 1951, n.757 dispone che la compilazione della sentenza compete al presidente del collegio o all'altro magistrato soltanto *«di regola»*, lasciando intendere che essa può essere affidata anche ad uno dei giudici popolari<sup>5</sup>.

E' dunque soltanto la circostanza che, al pari questi ultimi, i componenti privati del tribunale per i minorenni non dispongono ordinariamente di una *specifica competenza in materia giuridica*, a giustificare la prassi secondo cui la redazione dei provvedimenti adottati dal collegio è per lo più riservata ai membri togati; non può tuttavia escludersi, *in mancanza di un espresso divieto*, la possibilità di affidare tale adempimento agli esperti, soprattutto laddove la decisione implichi l'esame di questioni che non presentano particolare complessità sotto il profilo giuridico, e richieda invece *valutazioni di carattere tecnico* ascrivibili alla specifica cultura del componente privato.

## 2.3. Disciplina delle modalità di utilizzazione dei giudici onorari.

La motivazione della delibera del 20 maggio 1998 fa riferimento anche ai contenuti di alcune iniziative miranti alla riforma del procedimento giurisdizionale in materia minorile e ad una più razionale utilizzazione dei componenti privati: si tratta di proposte che, pur valutabili con favore, esulano dalle competenze del C.S.M., organo notoriamente sprovvisto del potere d'iniziativa in materia legislativa.

---

<sup>2</sup> 2 cfr. Cass., S.U., 19 giugno 1996, n.5629 in Giust. civ.1996, I, 2203; v. anche Cass., 9 giugno 1995, n.6526; Cass., 16 maggio 1994, n.4784, in Arch. civ.1994, 1022; *contra*, Cass., S.U., 11 dicembre 1987, n.9225, in Foro it., 1988, I, 72.

<sup>3</sup> 3 cfr. anche C. LOSANA - M. BOUCHARD, La collegialità nella prassi del Tribunale per i Minorenni di Torino, in *Minori Giustizia*, 1994, fasc.1.

<sup>4</sup> 4 cfr. A. PIZZORUSSO, Art.102 Cost., in *Commentario della Costituzione* a cura di G. Branca, Bologna 1994, p.237.

<sup>5</sup> 5 cfr. A. AVANZINI, Corte di assise (ordinamento italiano), in *Dig. pen.*, III, Torino 1989, p.189; A. CASALINUOVO, Corte di assise (disciplina vigente), in *Enc. Dir.*, X, Milano 1962, p.788.

### **III.- Conclusioni**

Alla stregua delle considerazioni che precedono, può fornirsi la seguente risposta al quesito proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia in ordine alla possibilità di impiegare i componenti privati del tribunale per i minorenni in attività istruttorie:

1) con la recente delibera del 20 maggio 1998 il C.S.M. ha ribadito che nel settore penale il nuovo processo minorile ammette uno specifico contributo dei componenti privati soltanto nelle fasi rimesse alla competenza del collegio;

2) con riferimento al settore civile, invece, detta delibera afferma che l'impiego dei componenti privati in attività istruttorie può aver luogo soltanto a seguito della designazione quale relatore della pratica da parte del presidente del tribunale, nel rispetto dei criteri tabellari, oppure in base ad un provvedimento con cui il collegio deleghi uno dei suoi componenti per l'assunzione delle prove ammesse dallo stesso collegio;

3) non esiste un espresso divieto di legge alla designazione dei componenti privati quali relatori in camera di consiglio e quali estensori dei provvedimenti collegiali, che appare anzi conforme alla possibilità che gli stessi siano designati quali relatori delle pratiche, ed al principio secondo cui essi entrano a far parte del collegio giudicante con pienezza di poteri;

4) il C.S.M., essendo sprovvisto del potere d'iniziativa in materia legislativa, non è competente a formulare proposte di riforma del procedimento giurisdizionale minorile.